



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.8338/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e V

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Diritti dei ricoverati appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica e da quelle con intese con lo Stato italiano nelle istituzioni sanitarie regionali" (Reg.Gen.n.363)

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala
Depositato il 14 luglio 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame;
V Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **25 LUG. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

PdL "Diritti dei ricoverati appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica e da quelle con intese con lo Stato italiano nelle istituzioni sanitarie regionali"

Relazione

La nostra Regione si caratterizza per una variegata presenza religiosa, oltre a quella predominante della Chiesa Cattolica. Comunità evangeliche di tradizione "storica" (nate cioè, dai movimenti di riforma protestante del XVI secolo) pentecostali, comunità ebraiche la cui presenza sul nostro territorio risale all'epoca Romana.

Il fenomeno migratorio sempre più rilevante ci pone a confronto con religioni quali la mussulmana, la cristiana ortodossa, il buddismo e molte altre.

L'ordinamento nazionale contempla due diversi criteri regolativi per le fedi diverse da quella cattolica: uno generale, risalente alla L. 24 giugno 1929 n° 1159 sui culti ammessi nello Stato ed il successivo R. D. 28 febbraio 1930 n° 289 che attua ed integra la precedente legge. L'altro invece particolare, inerente quelle singole confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo stato italiano (quali le chiese protestanti valdese, battista, luterana, le Assemblee di Dio in Italia,, l'Unione delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione delle comunità ebraiche ecc.). La differenza non è irrilevante, per quanto riguarda il riconoscimento di obblighi e diritti, tra le due diverse posizioni. Un esempio evidente può riscontrarsi nell'ambito dell'assistenza religiosa ai ricoverati negli ospedali. Basti pensare che, ai sensi dell'art. 5 del citato R. D. 289/1930, "I ministri dei culti ammessi nel regno possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino. L'autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalità o le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata". Diversamente, per le confessioni con le quali intercorrono intese con lo Stato italiano, il diritto dei ministri del culto di prestare assistenza religiosa ai ricoverati che ne facciano domanda non è assoggettato ad alcuna preventiva autorizzazione o limitazione.

Tale è la disciplina in vigore tuttora, nonostante la normativa sui "culti ammessi" sia stata più volte posta in discussione da vari PdL di riforma.

Or dunque la Regione, pur non avendo potestà normativa sugli altri aspetti della richiamata legge, può intervenire su un singolo aspetto di essa, quello su richiamato, disciplinando in autonomia la facoltà di accesso ai luoghi di cura e ritiro dei ministri di culto diversi da quello cattolico, privi tuttavia di intese con lo Stato italiano.

Il presente progetto si compone di quattro articoli.

Il Consigliere

Antonio Scala



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

(Principi)

1. Nel rispetto del dettato costituzionale di cui all'articolo 8, comma primo della Costituzione della Repubblica, la presente legge disciplina i diritti dei ricoverati appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica e da quelle con intese con lo Stato italiano nelle istituzioni sanitarie regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Diritti dei ricoverati e dei ministri del culto)

- 1.L'assistenza religiosa ai ricoverati che la richiedano, da parte di ministri del culto il cui svolgimento è disciplinato dalla legge 24 giugno 1929 n° 1159 come integrato dal Regio Decreto 28 febbraio 1930 n° 289, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati è libero e senza limiti di orario.
- 2.Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai culti suddetti le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
- 3.Tale assistenza è prestata senza alcun onere per la Regione o per altri enti pubblici.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Comunicazioni delle confessioni religiose di cui alla L. 24 giugno 1929 n° 1159 ed al R. D. 28 febbraio 1930 n° 289)

1. Ricevuta la richiesta di assistenza spirituale da parte dei ricoverati, le direzioni di tali istituti, una volta trasmesse le stesse, richiedono ai ministri del culto l'autocertificazione dell'avvenuta notificazione ed approvazione della loro nomina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929 n° 1159.
2. In alternativa, i culti che vi abbiano interesse comunicano preventivamente agli istituti di cui alla presente legge, i nominativi dei ministri del culto designati a prestare assistenza religiosa nei suddetti luoghi, unitamente all'autocertificazione di cui al comma precedente.
3. In tal caso, laddove vi sia una successiva richiesta di assistenza spirituale da parte di ricoverati, non si dà luogo ad una nuova acquisizione dell'autocertificazione di cui al primo comma.
4. Nel caso in cui i ricoverati richiedano direttamente al ministro del culto assistenza spirituale, lo stesso dà comunicazione della richiesta alla direzione ospedaliera, alla casa di cura o di riposo o al pensionato, allegando alla stessa autocertificazione dell'avvenuta notificazione ed approvazione della loro nomina.
5. Le autocertificazioni di cui al presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui al codice penale ed alle leggi speciali vigenti per il caso di non veridicità.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Norme finali)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.